

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRA NORME E PRASSI

Scuola Superiore Sant'Anna

JM Module on "Migration, asylum and rights of minors"

27 novembre 2019

Dr. Paola Pannia

Post-doc researcher - Università degli Studi di Firenze

OUTLINE

- IL DISCORSO POLITICO
- IL QUADRO DI TUTELA INTERNAZIONALE E SOVRANAZIONALE
- IL FENOMENO NELL'ESPERIENZA ITALIANA
- I DATI
- LA DEFINIZIONE
- L'ACCESSO AL TERRITORIO
- L'ACCOGLIENZA
- L'IDENTIFICAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ
- L'APERTURA DI TUTELA
- L'ACCESSO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- DUBLINO E IL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
- IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AL CENTRO DEL DISCORSO POLITICO

“It is fundamental to ensure that any child needing protection receives it and that, regardless of their immigration status, citizenship or background, all children are treated as children first and foremost” – Communication from the Commission to the European Parliament and the Council **Action Plan on Unaccompanied Minors** (2010-2014)

“the arrival of unaccompanied children on EU territory is not a temporary development, but a long term feature of migration into the EU.” – Report from the Commission to the European Parliament and the Council - **Mid-term report on the implementation of the Action Plan on Unaccompanied Minors** (2012)

“Recalls that an unaccompanied minor is above all a child who is potentially in danger and that child protection, rather than immigration policies, must be the leading principle for Member States and the European Union when dealing with them, thus respecting the core principle of the child’s best interests” – **European Parliament resolution of 12 September 2013 on the situation of unaccompanied minors in the EU**

«sono innanzitutto minori»...

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AL CENTRO DEL DISCORSO POLITICO

“The Council of Europe is committed to playing a key role in assisting its member States in building strategies to respond to the many problems affecting refugee and migrant children, with special focus on those who are unaccompanied or have been separated from their families. The Action Plan is based on a clear principle: in the context of migration, children should be treated first and foremost as children” - **Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017-2019)**

“sottolinea il fatto che **tutti i minori, indipendentemente dal loro status** di migranti o rifugiati, devono innanzitutto poter godere di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo” – **Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti**

IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE: la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

**Non
discriminazione
(art. 2):**

**Superiore
interesse del
minore (art. 3)**

**Diritto alla vita,
alla sopravvivenza
e allo sviluppo
(art. 6)**

**Ascolto delle
opinioni del
minore (art. 12)**

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

DIRITTI DEI MINORI « 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione.

Art. 24, Carta Diritti
Fondamentali

«**L'interesse superiore del minore** costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione [...] delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore».

Art. 23(1)
Direttiva 2013/33/UE

Art. 25(6)
Direttiva 2013/32/UE

The best interests of the child should be a primary consideration.

When assessing the best interest of the child Member States are called to closely cooperate, taking into account: “the minor’s well-being and social development, safety and security considerations and the view of the minor in accordance with his or her age and maturity, including his or her background”

Reg. Dublino III,
recital 13

IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO I

«1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorit  il **superiore interesse del minore** in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore et , con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore [...]

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere **all'ascolto del minore** [...]

Art. 18,
D. Lgs. 142/2015

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha **diritto di partecipare** per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di **essere ascoltato** nel merito. A tale fine   assicurata la presenza di un mediatore culturale».

«**L'interesse superiore del minore** costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione [...] delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore».


Art. 23(1)
Direttiva 2013/33/UE

Art. 25(6)
Direttiva 2013/32/UE

I DATI*

Minori stranieri non accompagnati sbarcati:

Anno 2017: 15.779 Anno 2018: 3.536 Anno 2019: 326



*Dipartimento della Pubblica sicurezza, Cruscotto statistico giornaliero: numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019

I DATI*

Tabella 1–Valori assoluti e variazioni percentuali dei MSNA presenti. Dati al 30.06.2019.

Periodo rilevazione	30/06/2019	-44,7% <i>Decremento delle presenze rispetto al 30/06/2018</i>
N°MSNA presenti	7.272	
Periodo rilevazione	30/06/2018	-59,3% <i>Decremento delle presenze rispetto al 30/06/2017</i>
N°MSNA presenti	13.151	
Periodo rilevazione	30/06/2017	
N°MSNA presenti	17.864	

*Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Report di monitoraggio «I minori stranieri non accompagnati in Italia», dati al 30 giugno 2019.

LA DEFINIZIONE I

«per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il **minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea** che si trova per qualsiasi causa nel **territorio dello Stato o** che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, **privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano**».

Art. 2,
Legge n. 47/2017

la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, “soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite, venga **verificata la sussistenza della potestà genitoriale**”

Allegato 7, par. 6
del Codice
frontiere
Schengen

LA DEFINIZIONE II

il caso dei minori albanesi

«l'uso della congiuntiva “e” indica la **necessaria concorrenza di entrambe le condizioni**: la prima, relativa al profilo **dell'assistenza materiale**, intesa come assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicurino il benessere del minore; la seconda, relativa al profilo della **rappresentanza legale**, intesa come assenza di soggetti che rappresentino il minore e per questo siano formalmente responsabili.».

Corte di
Cassazione
n. 9199
del 3 aprile 2019

«la **rappresentanza è quella “legale”**, cioè prevista “in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”, il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti»

L' ACCESSO: garanzia delle norme, violazioni della prassi e vuoti di tutela

DIVIETO DI ESPULSIONE

«**In nessun caso** può disporsi il **respingimento alla frontiera** di minori stranieri non accompagnati».

Art. 19(2)

Art. 19 bis

«Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'**espulsione** di un minore straniero, il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso **non comporti un rischio di danni gravi per il minore**, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

Art. 31(4),
Testo Unico
Imm.

«Il minore non accompagnato **non puo' essere trattenuto** o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9»

Art. 19 (4),
142/2015

«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato [...] la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo **colloca in luogo sicuro**, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione»

Art. 403 c.c.



L'ACCOGLIENZA: LE OPZIONI

ARRIVO/RINTRACCIO



a) Affidamento ad una famiglia o ad una persona singola

Art. 2(1)
Modifiche L.
47/2017

1-bis favorire l'affidamento familiare in via prioritaria

1-ter No nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
«gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci»

«OVE NON SIA POSSIBILE» ->

Art. 2(2)
L. 184/1983

b) Inserimento in una comunità di tipo familiare

Art. 28
D. Lgs.
251/2007

c) Istituto di assistenza pubblico o privato

IL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

PRIVATI

5.9 %

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA

15.03 %

CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA

79.1%

L'ACCOGLIENZA: UN SISTEMA MULTILIVELLO I

LA PRESA IN CARICO: COMPITO DELL'ENTE LOCALE...ma



Conferenza
Stato-Regioni
2014

«1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in **strutture governative di prima accoglienza a loro destinate**, [...], per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. [...]».

Art. 19,
comma 1 e 2
D. Lgs.
142/2015

«2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del **Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati**, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili [...]».

(+ modifiche
L. 47/2017)

UN SISTEMA MULTILIVELLO II


«3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, **l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova**, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati».

3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora **l'accoglienza** non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, **è disposta dal prefetto**, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati [...]»

Art. 19,
comma 3
D. Lgs.
142/2015
(+ modifiche
L. 47/2017)

Art. 19,
comma 3 bis
D. Lgs.
142/2015
(+ modifiche
L. 160/2016)

L'ACCOGLIENZA: UN SISTEMA MULTILIVELLO



IL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA (fami)

POSTI al 30.6.2019*: **1.351**

CENTRI GESTITI DAL COMUNE di prima/pronta accoglienza accreditati

??????

DATI ANCI al 2014**:
9.229 (68,2% degli accolti)

CENTRI PREFETTIZI (o di accoglienza 'in emergenza' o 'straordinaria' c.d. CAS)

??????

Un migliaio di posti al 2017***

CENTRI EMERGENZIALI

??????

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ** Rapporto Anci – Cittalia 2016, I Comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati *** Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2017: 37 + Corte dei Conti, 2019: 48

IL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

CENTRI DI ACCOGLIENZA SPRAR

POSTI al 30.6.2019*: **3.730**

STRUTTURE DI SECONDA ACCOGLIENZA (fami)

???????

DATI ANCI al 2014

CENTRI GESTITI DAL COMUNE

- in seconda accoglienza accreditati

???????

DATI CORTE DEI CONTI al 2017***:

12.281 (prima e seconda accogl.)

DATI ANCI al 2014**:


5.371 (58% degli accolti in prima accoglienza)

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ** Rapporto Anci – Cittalia 2016, I Comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati *** Corte dei Conti – fondo per accoglienza msna, 2019

La distribuzione territoriale dell'accoglienza

-> ACCOGLIENZA DISOMOGENEA
SUL TERRITORIO:

- Sicilia: 28,4 %
- Lombardia: 11,2 %
- Emilia Romagna: 8,7 %
- Friuli-Venezia Giulia: 7,9 %
- Lazio: 6,9 %
- Toscana: 6,4 %



La lotteria dell'accoglienza

-> ACCOGLIENZA DISOMOGENEA SUL TERRITORIO

-> STAZIONAMENTO NEI CENTRI
CAS/FAMI PER PERIODI PROLUNGATI
(6-8 mesi e più)

-> PERCORSO FALSATO

-> ACCOGLIENZA IN CENTRI NON DEDICATI

-> DIFFICOLTÀ NELL'ACCESSO AI DIRITTI



L'IDENTIFICAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA



Assistenza immediata

Informazioni sui
diritti

Identificazione
(colloquio personale)

PROCEDURALIZZAZIONE dell'accertamento dell'età

- Principio del beneficio del dubbio
- Presenza di una persona che lo rappresenti
- Principio del dubbio fondato e dell'extrema ratio

Art. 19, bis
D. Lgs. 142/2015
introdotto da
L. 47/2017

L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ: I PRINCIPI trasposti nel dettato normativo

- Consenso informato del minore
- Metodo multidisciplinare, non invasivo e rispettoso
- Personale indipendente e specializzato
- Indicazione del margine d'errore
- Presunzione della minore età
- Individuazione delle autorità responsabili della procedura ed effettivo diritto d'appello

LA TUTELA DEI MSNA



- Procedura di nomina del tutore
 - entro 48 ore per i rich. asilo
 - entro 30 giorni
- Competenze del tutore

D. Lgs. 25/2008, art. 26(5)
L. 184/1983, art. 3(2)

c.c. arts. 343, 357, 371

2014
Procedura
d'infrazione
Commissione UE

LA TUTELA DEI MSNA

- Tutore competente
- Principio del superiore interesse del minore
- Proibita nomina di tutore in conflitto di interessi anche solo potenziale

Art. 19(6)
D. Lgs.
142/2015

«**il responsabile della struttura di accoglienza** ai sensi dell'art. 3, comma 1,1. 184/1983, qualora il tutore non sia stato ancora nominato, prende immediato contatto con il minore e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento».

Art. 26(5)
D. Lgs.
25/2008
Modificato da
L. 47/2017

PARERE 21.08.2017 COMM. NAZ. DIRITTO D'ASILO (solo la conferma!)

«[..], presso ogni tribunale per i minorenni è istituito **un elenco dei tutori volontari**, a cui possono essere iscritti privati cittadini, **selezionati e adeguatamente formati** [...] assumere la tutela [...] nel **numero massimo di tre** L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza **monitora** lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.»

Art. 11
L. 47/2017
(e modifiche D
Lgs. 220/2017

25.01.2018: CHIUSA PROCEDURA D'INFRAZIONE

Corte Cost.
218/2018

L'ACCESSO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: GARANZIE SPECIFICHE

- PORTATORE DI ESIGENZE PARTICOLARI Art. 2(hbis)
modificato
D. Lgs.
142/2015
- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: diritto alla necessaria assistenza + assistenza del tutore durante tutta la procedura Art. 19
- COLLOQUIO: personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza + componente della Commissione con specifica formazione + seconda convocazione Art. 13
- ESAME DELLA DOMANDA: possibilità di consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori + esame prioritario Art. 8 (3bis)
Art. 28(1)
D. Lgs.
25/2008

TUTTAVIA...TEMPI D'ATTESA PROLUNGATI

L'ACCESSO ALLA PROTEZIONE: GLI ESITI

- RIDUZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (fonte Commissione nazionale asilo/ EUROSTAT)

2017

9.782

2018



3.676

2019 (31 maggio)

299

26.11.2015

CIRCOLARE
COMM. NAZ.
ASILO



L'ACCESSO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*la Conv. GVA '51 non faceva riferimento al fattore età > crescente consapevolezza e sviluppi normativi > direttiva > atti specificamente diretti contro un genere sessuale o **contro l'infanzia***

Art. 7
D. Lgs.
251/2007

- Specificità del minore
- Child rights based approach -> CRC
- I minori possono essere oggetto di persecuzione proprio a causa della loro minore età, ciò ne fa **un gruppo sociale a sé** con caratteristiche comuni, innate ed immutabili. [...] essere un bambino, un ragazzo è una componente essenziale dell'identità di una persona in un dato momento della sua esistenza, ed è un elemento attraverso il quale si viene percepiti e si può essere perciò perseguitati

Guidelines on
international
protection
UNCHR –
22.12.09

IL REG. DUBLINO III E IL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

“when the applicant is an unaccompanied minor, the presence of a family member or relative on the territory of another member State who can take him or her should also become a binding responsibility criterion”

Recital 13,
Dublin III
Regulation

I MINORI IRREPERIBILI

al 31 dicembre 2018, 159 MNA su 482 ritenuti eleggibili, pari al 33%, si sono allontanati durante la procedura di ricongiungimento familiare

Secondo i dati del Ministero al 30 giugno 2019: **4.736**
(aumento del 30% rispetto al 2018)

IL REG. DUBLINO III

CRITERI DI COMPETENZA

“a) when the applicant is an unaccompanied child, the **Member State responsible** shall be **the one where a family member or a sibling of the child is legally present**, if this is in the best interest of the child; b) when a relative is legally present in another Member state and where it is established that the relative can take care of the child on an individual assessment, the child shall be united with the relative, **if this is in her/his best interest**; c) where family members and relatives legally stay in different Member States, the decision on the responsible Member State should be guided by the principle of the best interest of the child; d) **in cases where family members or relatives cannot be identified**, the member **state responsible** is that one **where the unaccompanied child has lodged her/his application for international protection**, provided that this is in the best interest of the child”.

ART. 8
Dublin III
Regulation

COSA SUCCEDA SE IL MINORE NEL FRATTEMPO SI È SPOSTATO IN UN ALTRO STATO E FA NUOVAMENTE DOMANDA D'ASILO?

the Member State in which that minor is present after having lodged an asylum application there is to be designated the ‘Member State responsible’.

CJEU, 6 June
2013, No.
343/2003 in
Case C-648/11,
MA, BT, DA v
Secretary of the
Home
Department

« TURNING EIGHTEEN: WHAT TO CELEBRATE? »

Il passaggio alla maggiore età e la necessità di politiche di promozione dell'autonomia

Recommendation CM/Rec(2019)4 of the Committee of Ministers to member States on supporting young refugees in transition to adulthood 24 April 2019

Legal framework

5. *Member States are encouraged to improve the legal framework for young refugees in transition to adulthood.*
6. *In order to plan and facilitate the transition of young refugees to adulthood, member States should, when necessary, foster comprehensive interdisciplinary co-operation between institutions*

« TURNING EIGHTEEN: WHAT TO CELEBRATE? »

Il passaggio alla maggiore età e la necessità di politiche di promozione dell'autonomia

a) *Se è stato intrapreso il percorso amministrativo (pds MINET)*

CONVERSIONE ex art. 32
D. Lgs. 286/1998

b) *Se richiedente asilo*

CAS adulti/SIPROIMI

c) Se titolare di protezione internazionale

SIPROIMI adulti per 6 mesi

d) Se titolare di protezione umanitaria/speciale

??????
Art. 13(2) L. 47/2017
Misure di accompagnamento
verso la maggiore età

« TURNING EIGHTEEN: WHAT TO CELEBRATE? »

<p>E' stato disposto il prosiegua amministrativo? E' stato inserito nel SIPROIMI da minore?</p> <p>Status legale</p>	<p>Neomaggiorenni senza prosiegua amministrativo e non inseriti nel SIPROIMI da minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono restare nel centro per minori solo fino a 18 anni - dopo il compimento dei 18 anni, le opzioni variano a seconda dello status legale: 	<p>Neomaggiorenni senza prosiegua amministrativo e inseriti nel SIPROIMI da minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono restare nel progetto SIPROIMI per minori fino a 18 anni e 6 mesi - dopo i 18 anni e 6 mesi, le opzioni variano a seconda dello status legale: 	<p>Neomaggiorenni per i quali è stato disposto il prosiegua amministrativo</p>
<p>Richiedenti asilo</p>	<p>possono essere accolti in un CAS per adulti fino alla fine della procedura d'asilo</p>	<p>possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti fino alla fine della procedura d'asilo</p>	<p>possono restare o essere collocati in una struttura SIPROIMI fino alla fine del prosiegua amministrativo, a determinate condizioni</p>
<p>Titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria</p>	<p>possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti per 6 mesi</p>	<p>possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti per 6 mesi</p>	<p>possono restare o essere collocati in una struttura SIPROIMI fino alla fine del prosiegua amministrativo, a determinate condizioni</p>
<p>Titolari di protezione umanitaria</p>	<p>nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni</p>	<p>nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni e 6 mesi</p>	<p>possono restare o essere collocati in una struttura SIPROIMI fino alla fine del prosiegua amministrativo, a determinate condizioni</p>
<p>Ex-MSNA non richiedenti asilo che a 18 anni hanno chiesto la conversione del permesso minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione o sono titolari di permesso per affidamento</p>	<p>nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni</p>	<p>nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni e 6 mesi</p>	<p>Importante: - segnalazione al Servizio Centrale durante la minore età - previsione espressa nel provvedimento di prosiegua riguardo all'accoglienza nel SIPROIMI</p>
<p>Titolari di permesso per cure mediche o casi speciali (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo)</p>	<p>possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti</p>	<p>possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti</p>	<p>possono restare o essere collocati in una struttura SIPROIMI fino alla fine del prosiegua amministrativo, a determinate condizioni</p>

ASGI,
2019

GRAZIE PER L'ATTENZIONE! 😊

Domande???

paolapannia@gmail.com

